



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



*presso il
Ministero della Giustizia*

Circ. n. 188/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

Oggetto: Relazione sull'attuazione della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei servizi professionali – Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori – Parlamento europeo

Caro Presidente,

con la presente si trasmette in allegato la Relazione del 12 dicembre 2017, sull'attuazione della Direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei servizi professionali (2017/2073(INI)), approvata lo scorso 4 dicembre dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo. Relatore del documento è stato il Parlamentare europeo Nicola Danti.

Come è noto, ogni Stato membro può subordinare l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti; la qualifica ottenuta nel proprio Stato di origine può non essere sufficiente sul territorio di un altro Stato membro, costituendo un impedimento alla libera circolazione dei professionisti negli Stati dell'Unione Europea.

È in tale contesto che si è inserita la Direttiva 2005/36/CE¹ (di seguito "Direttiva"), la quale si applica a tutte le professioni regolamentate, eccetto quelle esplicitamente escluse dal suo ambito di applicazione. Sulla base della Direttiva

¹ Nel nostro ordinamento il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è stato il D.lgs. n. 206 del 2007, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e per il loro esercizio ed ha sostituito la precedente normativa nazionale che regolava i riconoscimenti professionali.

All'articolo 4 del summenzionato D.lgs. del 2007 viene definita "professione regolamentata":

- l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
- l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;
- le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
- le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

il cittadino UE può esercitare la professione in altro Stato membro sia *i*) in regime di stabilimento sia *ii*) come libera prestazione di servizi.

Successivamente, la Direttiva 2013/55/UE, recante modifica della Direttiva 2005/36/CE ha introdotto, all'articolo 59, il cosiddetto "processo di valutazione reciproca", che imponeva agli Stati membri di notificare entro il 18 gennaio 2016 tutte le professioni regolamentate, unitamente ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni o il loro esercizio, da includere in una banca dati aggiornata dalla Commissione europea. Inoltre, si imponeva agli Stati membri di valutare se tali requisiti fossero adatti a garantire il raggiungimento dell'obiettivo, in tal modo incorporando nella Direttiva il principio di proporzionalità².

Sulla scorta delle informazioni ricevute (e in linea con il summenzionato articolo 59, *paragrafo 9, della Direttiva 2013*) entro gennaio 2017 la Commissione europea era tenuta a presentare le conclusioni definitive sul quadro riassuntivo delle regolamentazioni nazionali delle professioni e le valutazioni della proporzionalità condotte dagli Stati membri, accompagnate da proposte ulteriori.

Al termine di un processo durato due anni, la Commissione europea ha presentato le sue conclusioni in due atti: una comunicazione relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali del 10 gennaio 2017; la proposta di direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Su questa ultima proposta di direttiva, il CNI e la Rete delle professioni Tecniche sono intervenuti a più riprese sia a livello nazionale che europeo, per evidenziarne le numerose criticità. Sono state svolte interlocuzioni con rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione fino alla elaborazione di un documento di analisi e proposte di modifica di cui si è data informazione con la Circolare CNI n. 108 dell'11 settembre 2017. Il documento di proposte è stato fatto proprio da alcuni parlamentari europei.

Per quanto concerne le raccomandazioni di riforma, la Commissione europea ha avanzato proposte per migliorare la regolamentazione di professioni specifiche, tra le quali quelle di ingegnere civile e di architetto. La Commissione ha inoltre sviluppato un nuovo indicatore relativo alla restrittività della regolamentazione delle professioni che si ispira, parzialmente, a quello precedentemente elaborato dall'OCSE.

In sintesi, la Commissione europea nei summenzionati atti ha evidenziato come non tutte le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE siano ancora state pienamente attuate dagli Stati membri, in particolare l'articolo 59, e che pertanto sia necessaria una ulteriore riforma laddove esistano ancora ostacoli o discriminazioni basate sulla nazionalità e sulla residenza o regolamentazioni sproporzionate.

La Relazione allegata costituisce una prima presa di posizione ufficiale del Parlamento europeo sugli atti elaborati dalla Commissione europea.

Il CNI ha costantemente monitorato le attività poste in essere dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ed avviato una interlocuzione diretta con il Relatore designato, l'Europarlamentare Nicola Danti; il Consigliere nazionale ing. Roberto Orvieto ha preso parte ad alcuni

² Il principio di proporzionalità costituisce il principale parametro per valutare la legittimità degli atti comunitari, delle leggi e degli atti nazionali in relazione agli obiettivi prefissati dalla Comunità europea.

incontri istituzionali organizzati dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori al fine di contribuire alla Relazione allegata.

La Relazione, approvata a larghissima maggioranza (32 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astenuti), esprime posizioni che stemperano l'impostazione "liberista" tradizionalmente caratterizzante l'azione della Commissione europea su questi temi. In particolare il Parlamento europeo attraverso tale Relazione:


- riconosce il ruolo svolto dalla regolamentazione delle professioni nel conseguimento di un elevato livello di protezione degli obiettivi di pubblico interesse;
- riconosce il margine di discrezionalità che Stati membri possono avere nello stabilire le modalità di conseguire i suddetti obiettivi, in linea con i principi di non discriminazione e di proporzionalità;
- osserva che in considerazione dei rischi per i consumatori, i professionisti o i terzi, gli Stati membri possono riservare determinate attività esclusivamente ai professionisti qualificati;
- prende nota del fatto che la Commissione ha elaborato un nuovo indicatore di restrittività della regolamentazione delle professioni ma sottolinea che tale indicatore deve essere considerato uno strumento meramente indicativo e non tale da valutare se un'eventuale regolamentazione più rigorosa presente in taluni Stati membri sia sproporzionata;
- ricorda che l'analisi complessiva dell'impatto della regolamentazione negli Stati membri dovrebbe essere oggetto di una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa, che comprenda gli obiettivi di interesse generale e la qualità del servizio fornito, compresi i benefici indiretti per i cittadini e per il mercato del lavoro.

Si rimanda alla lettura integrale del documento allegato.

Con i migliori saluti


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano





Documento di seduta

A8-0401/2017

12.12.2017

RELAZIONE

sull'attuazione della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei servizi professionali (2017/2073(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Nicola Danti

INDICE

	Pagina
MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI.....	3
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	7
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	14
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	15

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI

Procedura

L'11 maggio 2017 è stato affidato al relatore il compito di elaborare una relazione sull'attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali riguardo alla necessità di riforma dei servizi professionali a norma dell'articolo 59 di tale direttiva.

Direttiva 2005/36/UE – contesto, ambito di applicazione e recepimento

La direttiva 2005/36/CE si applica a tutte le professioni regolamentate eccetto quelle esplicitamente escluse dal suo ambito di applicazione, come i notai.

Le professioni regolamentate rappresentano un elemento importante nell'economia degli Stati membri. Le norme sulle professioni regolamentate, che richiedono una specifica qualifica professionale per esercitare un'attività, sono generalmente imposte per proteggere obiettivi di interesse generale, quali la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente, ecc. Nei settori in cui l'accesso a una professione non è armonizzato a livello dell'UE, spetta a ciascuno Stato membro decidere se regolamentare una professione, entro i limiti dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Per facilitare la libera circolazione dei professionisti, la direttiva 2005/36/CE stabilisce norme per il riconoscimento automatico di una serie di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati, un regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, un regime di riconoscimento automatico dell'esperienza professionale e un regime di prestazione transfrontaliera dei servizi nel contesto delle professioni regolamentate. La direttiva comprende anche una serie di disposizioni sulla conoscenza delle lingue e sui titoli di studio professionali, sulla cooperazione amministrativa, sui documenti richiesti, ecc.

Nel 2013, la direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE ha introdotto, all'articolo 59, il cosiddetto processo di valutazione reciproca, che imponeva agli Stati membri di notificare entro il 18 gennaio 2016 tutte le professioni regolamentate, unitamente ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni o il loro esercizio, da includere in una banca dati aggiornata dalla Commissione. Si imponeva inoltre agli Stati membri di valutare se tali requisiti fossero adatti a garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non andassero al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. In questo modo, nella direttiva 2005/36/CE è stato incorporato il principio di proporzionalità, stabilito nel trattato e nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Relativamente ai nuovi requisiti introdotti dopo il 18 gennaio 2016, gli Stati membri devono notificarli, unitamente ai motivi per ritenere tali requisiti conformi al principio di proporzionalità, entro sei mesi dalla loro adozione. Infine, ogni due anni gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione (un piano d'azione nazionale) che elenca i requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi, sulla base di un'analisi caso per caso delle regolamentazioni delle professioni e delle riforme previste.

Sulla scorta delle informazioni ricevute e in linea con l'articolo 59, paragrafo 9, entro il gennaio 2017 la Commissione era tenuta a presentare le conclusioni definitive sul quadro riassuntivo delle regolamentazioni nazionali delle professioni e sulle valutazioni della

proporzionalità condotte dagli Stati membri, accompagnate da proposte di ulteriori iniziative.

A integrazione dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE, la comunicazione della Commissione del 2 ottobre 2013 (COM(2013)676) ha stabilito il programma di lavoro per il processo di valutazione reciproca, iniziato nel 2014, che ha imposto agli Stati membri di inserire le loro regolamentazioni delle professioni nella banca dati delle professioni regolamentate. Sulla base di tali informazioni, gli Stati membri hanno dovuto riesaminare la giustificazione e la proporzionalità della loro regolamentazione.

Oltre 1 200 autorità nazionali competenti hanno introdotto informazioni nella banca dati delle professioni regolamentate per garantire la trasparenza delle regolamentazioni delle professioni in tutta Europa. Sebbene la banca dati delle professioni regolamentate sia stata oggetto di una sostanziale modernizzazione, la sua interoperabilità con il sistema di informazione del mercato interno (IMI), che potrebbe facilitare il compito delle autorità nazionali, è ancora in corso di realizzazione.

Al termine di un processo durato due anni, la valutazione reciproca ha mostrato che gli Stati membri si trovano ad affrontare difficoltà nella valutazione della proporzionalità delle loro regolamentazioni. Sei Stati membri non avevano ancora trasmesso i rispettivi piani d'azione nazionali entro la scadenza.

Di conseguenza, la Commissione ha presentato le sue conclusioni in due diversi atti: la comunicazione della Commissione relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali del 10 gennaio 2017 e la proposta di direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Raccomandazioni specifiche per professione

La comunicazione relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione nei servizi professionali individua settori concreti nei quali gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione alcune migliorie nella loro regolamentazione di professioni specifiche appartenenti a sette settori economicamente rilevanti, sulla base dell'analisi della legislazione nazionale e delle segnalazioni dei cittadini dell'UE. L'allegato alla comunicazione fornisce informazioni dettagliate sulle regolamentazioni nei 28 Stati membri per gli architetti, gli ingegneri civili, i contabili, gli avvocati, i consulenti in proprietà industriale, gli agenti immobiliari e le guide turistiche.

La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione delle raccomandazioni e proporre, se del caso, misure per affrontare gli ostacoli ancora esistenti, comprese le violazioni in caso di discriminazioni basate sulla nazionalità e sulla residenza e in caso di regolamentazioni sproporzionate.

La comunicazione integra l'analisi annuale della crescita e il semestre europeo.

Indicatore di restrittività

La Commissione ha sviluppato un nuovo indicatore relativo alla restrittività della regolamentazione delle professioni. Secondo la Commissione, gli ostacoli normativi che

compongono l'indicatore si basano sull'indicatore OCSE della regolamentazione dei mercati dei prodotti (PMR) e riflettono la giurisprudenza della Corte di giustizia. L'indicatore integra l'analisi qualitativa degli ostacoli e tiene conto del loro effetto cumulativo, anziché concentrarsi su misure isolate. La Commissione sottolinea che le singole restrizioni non possono essere analizzate separatamente rispetto a tutti i meccanismi esistenti per proteggere l'obiettivo di interesse pubblico. Tale approccio olistico mira a valutare quanto sia restrittivo un quadro normativo per i professionisti.

Sono contemplati i seguenti gruppi di restrizioni:

- approccio normativo: attività riservate esclusive o condivise, titolo protetto;
- requisiti relativi alle qualifiche: anni di istruzione e formazione, esame di Stato obbligatorio, obblighi di sviluppo professionale continuo, ecc.;
- altri requisiti, quali l'iscrizione o registrazione obbligatoria a un ordine professionale, la limitazione del numero di licenze concesse, altri requisiti relativi alle autorizzazioni, ecc.;
- requisiti relativi all'esercizio: restrizioni sulla forma societaria, requisiti sull'assetto proprietario, restrizioni sull'esercizio congiunto delle professioni, incompatibilità tra attività.

Parallelamente, la Commissione ha avviato studi sulla qualità dei servizi professionali.

Posizione del relatore

Il relatore sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai professionisti nell'economia dell'UE e ritiene inoltre che la qualità dei servizi professionali sia di fondamentale importanza per preservare il modello economico, sociale e culturale europeo.

Nell'ambito di una valutazione globale della comunicazione della Commissione, il relatore individua i principali aspetti dell'attuazione dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE e ricorda l'importanza delle regolamentazioni delle professioni nella salvaguardia degli obiettivi legittimi di interesse pubblico.

Il relatore analizza inoltre l'utilità dell'indicatore di restrittività sviluppato dalla Commissione e la necessità di promuovere un'elevata qualità dei servizi in Europa. È importante sottolineare che l'indicatore va utilizzato solo come strumento indicativo e non comporta automaticamente che una regolamentazione che ottiene un punteggio alto sia sproporzionata.

Inoltre, per il relatore è fondamentale ricordare che l'analisi dell'impatto delle regolamentazioni negli Stati membri dovrebbe essere oggetto di una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa, che comprenda gli obiettivi di interesse generale e la qualità del servizio fornito.

Il relatore sottolinea altresì la necessità di riflettere sull'impatto del progresso scientifico, dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore delle professioni regolamentate, preservando al contempo la qualità dei servizi e l'occupazione e assicurando un elevato livello di protezione per i destinatari dei servizi, compresi i consumatori.

Fonti:

- Seminario sulla riforma dei servizi professionali, tenutosi in seno alla commissione l'11 luglio 2017¹;
- Incontri con i seguenti soggetti interessati: Consiglio degli architetti d'Europa (CAE-ACE); Federazione europea delle associazioni nazionali di ingegneri (FEANI); Consiglio europeo degli ingegneri civili (ECCE); Accountancy Europe (AE); Federazione europea dei consulenti fiscali (ETAF); Federazione europea dei contabili e dei revisori contabili per le PMI (EFAA); Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE); Associazione europea delle professioni immobiliari (CEPI); Federazione europea delle associazioni di guide turistiche (FEG); Associazione europea degli operatori turistici (ETOA); Consiglio europeo delle libere professioni (CEPLIS); Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI); Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (CNPI); Ministero francese dell'Economia (Direzione generale per le imprese e l'industria – Dipartimento del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei servizi); Rappresentanza permanente della Francia presso l'UE; Rappresentanza permanente della Danimarca presso l'UE; EUROCADRES; Ordine degli architetti del Baden-Württemberg; BusinessEurope; Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO); Ordine francese dei fisioterapisti; Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA); Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP).
- Studi e altri documenti pertinenti:
 - Libro bianco: "Digital Transformation Initiative. Professional Services Industry" (Iniziativa di trasformazione digitale. Settore dei servizi professionali). (Forum economico mondiale)
 - Relazione: "Linee d'azione a favore delle libere professioni: relazione finale del gruppo di lavoro" (Commissione europea)
 - OCSE "Priorità per il completamento del mercato unico europeo" (2016)
 - Gruppo della Banca mondiale (2016) "EU Regular Economic Report – 3: Growth, Jobs and Integration: Services to the Rescue" (Relazione economica periodica dell'UE – 3: Crescita, occupazione e integrazione: i servizi alla riscossa)
 - Nota informativa del Servizio ricerca del Parlamento europeo
 - Studi del dipartimento tematico:
 - Il ruolo dei consulenti e degli intermediari nei regimi rivelati dai Panama Papers;
 - Norme relative all'indipendenza e alla responsabilità in materia di revisori dei conti e servizi giuridici.

¹ <http://www.europarl.europa.eu/committees/it/events-workshops.html?id=20170607WKS00601>

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei servizi professionali (2017/2073(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 45, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 16,
- vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali (COM(2016)0820),
- vista la comunicazione della Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata "Valutazione delle regolamentazioni nazionali sull'accesso alle professioni" (COM(2013)0676),
- vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolata "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015)0550),
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico²,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 su un'agenda europea per l'economia collaborativa³,
- vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017⁴,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017⁵,
- vista la relazione finale del gruppo di lavoro per il sostegno delle libere professioni,
- visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
- vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0401/2017),

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

² Testi approvati, P8_TA(2016)0237.

³ Testi approvati, P8_TA(2017)0271.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2017)0040.

⁵ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

- A. considerando che la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi all'interno dell'UE sono la colonna portante del mercato unico e apportano molti vantaggi ai cittadini e alle imprese;
- B. considerando che, sebbene i servizi rappresentino il 71 % del PIL e il 68 % dell'occupazione totale, il potenziale del mercato unico nei servizi non è stato ancora pienamente sfruttato;
- C. considerando che, in assenza di armonizzazione, gli Stati membri hanno la libertà di decidere in materia di regolamentazione delle professioni, posto che le misure nazionali siano trasparenti, non discriminatorie, giustificate e proporzionate;
- D. considerando che la regolamentazione intelligente, debitamente giustificata dalla protezione degli obiettivi di pubblico interesse, può avere effetti positivi sul mercato interno, assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori e una migliore qualità dei servizi forniti; che, pertanto, la deregolamentazione non dovrebbe costituire un fine in sé;
- E. considerando che, in molti casi, la regolamentazione delle professioni è giustificata, ma che gli ostacoli ingiustificati ai servizi professionali vanno a scapito dei diritti fondamentali dei cittadini e delle economie degli Stati membri; che, di conseguenza, la regolamentazione delle professioni deve essere periodicamente adeguata per tenere conto delle evoluzioni tecnologiche, sociali o del mercato;
- F. considerando che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali prevede il riconoscimento automatico per una serie di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati, un regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, un regime di riconoscimento automatico dell'esperienza professionale e un nuovo regime di prestazione transfrontaliera dei servizi nel contesto delle professioni regolamentate;
- G. considerando che la direttiva 2005/36/CE è stata modificata nel 2013 allo scopo di conseguire un quadro normativo proporzionato, giustificato da obiettivi di interesse generale, con l'introduzione, all'articolo 59, di un esercizio di trasparenza e di valutazione reciproca per tutte le professioni regolamentate negli Stati membri, siano esse regolamentate sulla base di norme nazionali o di norme armonizzate a livello dell'UE;
- H. considerando che, anche dopo la scadenza del termine, non tutte le disposizioni della direttiva 2005/36/CE sono state ancora pienamente attuate dagli Stati membri, in particolare l'articolo 59;
- I. considerando che gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione, entro il 18 gennaio 2016, piani d'azione nazionali (PAN) contenenti informazioni sulle decisioni relative al mantenimento o alla modifica delle regolamentazioni delle professioni; che sei Stati membri non hanno ancora presentato i loro PAN;
- J. considerando che, a norma dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE, la Commissione era tenuta a presentare entro il 18 gennaio 2017 le sue conclusioni sull'esercizio di

valutazione reciproca, unitamente a proposte di ulteriori iniziative, ove necessario;

- K. considerando che il 10 gennaio 2017 la Commissione ha presentato una comunicazione sulle necessità di riforme nei servizi professionali, analizzando la regolamentazione delle professioni in sette settori di attività e rivolgendo agli Stati membri raccomandazioni a tale riguardo;
- L. considerando che l'esercizio di valutazione reciproca ha rivelato che il livello di regolamentazione delle professioni varia notevolmente tra gli Stati membri; che sono necessari ulteriori chiarimenti, specialmente nei casi in cui gli Stati membri hanno annunciato l'introduzione di nuove forme di regolamentazione delle professioni dopo il completamento dell'esercizio;

Regolamentazione delle professioni nell'Unione europea e stato di attuazione dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE

1. sottolinea che le professioni regolamentate svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'UE, contribuendo in misura notevole al tasso di occupazione nonché alla mobilità del lavoro e al valore aggiunto nell'Unione; ritiene inoltre che servizi professionali di alta qualità e un quadro normativo efficace siano di fondamentale importanza per il mantenimento del modello economico, sociale e culturale dell'UE e per il rafforzamento della competitività dell'UE in termini di crescita, innovazione e creazione di posti di lavoro;
2. ricorda che in tutta l'UE esistono oltre 5 500 professioni regolamentate, con variazioni significative tra gli Stati membri, che rappresentano il 22 % della forza lavoro in tutti i settori di attività, quali i servizi sanitari e sociali, i servizi alle imprese, l'edilizia, i servizi di rete, i trasporti, il turismo, i beni immobili, i servizi pubblici e l'istruzione;
3. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione che fornisce orientamenti agli Stati membri nel contesto dell'esercizio di valutazione reciproca, compresa l'organizzazione di discussioni approfondite con le autorità nazionali, sottolineando inoltre la necessità che le autorità nazionali coinvolgano tutte le parti interessate al fine di raccogliere le informazioni pertinenti in merito all'impatto dei regolamenti;
4. ritiene che la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 possa aiutare gli Stati membri a disciplinare meglio i servizi professionali e a scambiare migliori prassi al fine di comprendere le scelte normative di altri Stati membri, tenendo conto del fatto che alcuni Stati membri prevedono una regolamentazione statale delle professioni più intensa rispetto ad altri; sottolinea, tuttavia, la necessità di una valutazione della qualità delle regolamentazioni, dal momento che per una valutazione complessiva dell'efficacia del contesto normativo in ciascuno Stato membro occorrono elementi che non si limitano alla semplice analisi economica;
5. deplora il fatto che alcuni Stati membri non abbiano notificato le informazioni relative alle professioni regolamentate e ai requisiti di accesso a tali professioni; invita gli Stati membri a migliorare in modo significativo il processo di notifica nel contesto della direttiva sulle qualifiche professionali;
6. sottolinea che migliorare la trasparenza e la comparabilità dei requisiti nazionali che

disciplinano l'accesso o l'esercizio delle professioni regolamentate potrebbe consentire una mobilità professionale più elevata e che di conseguenza, e in linea con la direttiva 2005/36/CE, tutti i requisiti nazionali dovrebbero essere notificati e messi a disposizione del pubblico nella banca dati delle professioni regolamentate, in un linguaggio chiaro e comprensibile;

7. riconosce i miglioramenti realizzati dalla Commissione nella banca dati delle professioni regolamentate, compresa la creazione di una mappa interattiva che consente ai cittadini di verificare i requisiti di accesso alle professioni in tutta Europa e di visualizzare più facilmente quali professioni siano regolamentate in un determinato Stato membro; invita la Commissione a migliorare ulteriormente la banca dati delle professioni regolamentate al fine di agevolare la notifica tempestiva e corretta delle informazioni da parte delle autorità competenti e aumentare così la trasparenza per i cittadini dell'UE;
8. prende atto delle divergenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda il numero delle professioni regolamentate e il campo di applicazione delle attività coperte da professioni simili, che spiegano le diverse forme di regolamentazione delle professioni scelte da ciascuno Stato membro; invita la Commissione a migliorare la comparabilità delle diverse professioni e a definire un insieme comune di attività per ciascuna professione notificata nella banca dati, al fine di agevolare l'armonizzazione volontaria in tutta l'UE;
9. si rammarica del fatto che diversi Stati membri non abbiano presentato un piano d'azione nazionale (PAN) come richiesto dalla direttiva 2005/36/CE e invita tali Stati membri a procedere senza indebito indugio; rileva che i livelli di profondità, di ambizione e di dettaglio dei PAN presentati differiscono;
10. invita gli Stati membri a dare piena attuazione all'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE e a intensificare gli sforzi per garantire una maggiore trasparenza nella propria regolamentazione delle professioni, il che è essenziale per la mobilità dei professionisti nell'UE dal momento che soltanto con le informazioni complete di tutti gli Stati membri sarà possibile mettere a disposizione un quadro esauriente delle professioni regolamentate a livello nazionale o di UE;
11. si rammarica del fatto che alcuni Stati membri non abbiano consultato le pertinenti parti interessate in modo adeguato in fase di preparazione dei PAN; ritiene che un flusso trasparente di informazioni tra le istituzioni pubbliche e i portatori di interesse sia necessario per affrontare efficacemente i problemi e le sfide che interessano le professioni; chiede un coinvolgimento più ampio di tutti i soggetti interessati in futuro, non soltanto in vista dell'elaborazione dei PAN, ma anche prima della riforma della regolamentazione delle professioni, al fine di consentire a tutte le parti interessate di esprimere le loro opinioni;
12. sottolinea che la regolamentazione efficace delle professioni dovrebbe essere vantaggiosa sia per i consumatori che per i professionisti; ricorda che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre nuove regolamentazioni o di modificare le norme esistenti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, tenendo conto in tal modo della loro visione della società e del loro contesto socioeconomico, a condizione che ciò sia giustificato da obiettivi di interesse pubblico; ritiene che una

regolamentazione dei servizi professionali proporzionata e adeguata alla realtà del mercato possa tradursi in un miglioramento delle dinamiche di mercato, in prezzi più bassi per i consumatori e in una prestazione settoriale più efficiente;

13. ritiene, nel contempo, che requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati possano risultare particolarmente iniqui, specialmente per i giovani professionisti, e possano ostacolare la concorrenza e influire negativamente sui destinatari dei servizi, compresi i consumatori;
14. riconosce il ruolo svolto dalla regolamentazione delle professioni nel conseguimento di un elevato livello di protezione degli obiettivi di pubblico interesse, che si tratti di quelli esplicitamente menzionati nel trattato, quali la politica pubblica, la pubblica sicurezza e la salute pubblica, o di quelli che costituiscono motivi imperativi di interesse generale, compresi quelli riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, quali il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, l'efficacia del controllo fiscale, la sicurezza del trasporto stradale, la garanzia della qualità del lavoro artigianale, la promozione della ricerca e dello sviluppo, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; riconosce il margine di discrezionalità degli Stati membri nello stabilire le modalità per conseguire i suddetti obiettivi, in linea con i principi di non discriminazione e di proporzionalità;
15. osserva che, in considerazione dei rischi per i consumatori, i professionisti o i terzi, gli Stati membri possono riservare determinate attività esclusivamente ai professionisti qualificati, in particolare qualora non vi siano mezzi meno restrittivi per conseguire lo stesso risultato; sottolinea che, in tali casi, le regolamentazioni specifiche per professioni devono assicurare un controllo efficace della pratica lecita della professione regolamentata e, se del caso, delle sue norme deontologiche;
16. riconosce, a tale riguardo, la relazione tra la proposta del test della proporzionalità, che stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove misure che disciplinano le professioni regolamentate o prima della modifica di quelle esistenti, e le raccomandazioni di riforma che si basano sulla valutazione delle regolamentazioni nazionali in sette settori di attività; invita gli Stati membri a valutare e, ove necessario, ad adattare la loro regolamentazione delle professioni secondo le raccomandazioni specifiche di riforma;
17. sottolinea che le raccomandazioni di riforma non possono sostituire le azioni di esecuzione e invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, ad agire e ad avviare procedure di infrazione qualora individui regolamentazioni discriminatorie, ingiustificate o sproporzionate;

Utilità dell'indicatore di restrittività e necessità di promuovere un'elevata qualità dei servizi in Europa

18. prende nota del fatto che la Commissione ha elaborato un nuovo indicatore di

restrittività e si compiace del miglioramento ottenuto rispetto all'attuale indicatore di restrittività OCSE sulla regolamentazione dei mercati dei prodotti attraverso l'analisi dettagliata dei settori interessati;

19. sottolinea che tale indicatore, che mostra la densità normativa complessiva negli Stati membri esclusivamente sulla base di dati quantitativi legati agli ostacoli alla libera circolazione esistenti, deve essere considerato uno strumento meramente indicativo e non tale da consentire di stabilire se un'eventuale regolamentazione più rigorosa presente in taluni Stati membri sia sproporzionata;
20. ricorda che l'analisi complessiva dell'impatto delle regolamentazioni negli Stati membri dovrebbe essere oggetto di una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa, che comprenda gli obiettivi di interesse generale e la qualità del servizio fornito, compresi i possibili benefici indiretti per i cittadini e per il mercato del lavoro; osserva che l'indicatore di restrittività è corredato di un'ulteriore analisi che fornisce informazioni complementari in merito alla realtà sul campo e incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione tale indicatore, insieme ai dati qualitativi, al fine di confrontare le loro prestazioni nei settori di attività selezionati;

Futuro delle professioni regolamentate

21. sottolinea la necessità non soltanto di un quadro normativo efficace nell'UE e negli Stati membri ma anche di politiche efficaci e coordinate volte a sostenere i professionisti nell'UE e a rafforzare la competitività, la capacità d'innovazione e la qualità dei servizi professionali nell'UE;
22. sottolinea che i professionisti possono esercitare le professioni regolamentate come persone fisiche o come persone giuridiche sotto forma di società professionale, e che è importante tener conto di entrambe le prospettive quando si attuano le nuove politiche; è convinto, alla luce di quanto precede, che gli strumenti economici debbano essere abbinati a politiche volte a rafforzare l'imprenditorialità e il capitale umano nell'ambito dei servizi professionali;
23. invita la Commissione e gli Stati membri, insieme alle organizzazioni professionali nei rispettivi ambiti di competenza, a dare un seguito adeguato alle raccomandazioni del gruppo di lavoro per il sostegno delle libere professioni;
24. sottolinea l'importanza dell'istruzione, dello sviluppo delle competenze e della formazione imprenditoriale per garantire che i professionisti nell'UE restino competitivi e siano in grado di far fronte ai cambiamenti trasformativi che interessano le libere professioni in conseguenza dell'innovazione, della digitalizzazione e della globalizzazione; sottolinea lo stretto legame tra le conoscenze professionali e la qualità del servizio fornito; prende atto del ruolo importante che dovrebbe essere svolto a tale riguardo dagli istituti di istruzione superiore e di ricerca, anche attraverso progetti di alfabetizzazione digitale;
25. sottolinea che una migliore comparabilità del livello delle qualifiche professionali è necessaria per accrescere l'omogeneità dei titoli di qualifiche formali in tutta l'UE e creare condizioni di maggiore equità per i giovani laureati che accedono alle professioni, facilitando così la loro mobilità nell'UE;

26. invita gli Stati membri a realizzare adeguate analisi di mercato per assicurare un adattamento più rapido dei prestatori di servizi alle esigenze del mercato e a sviluppare politiche atte a rendere competitivi a livello globale i servizi professionali dell'UE nei prossimi decenni;

Innovazione e digitalizzazione nei servizi professionali

27. osserva che il progresso scientifico, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno un impatto notevole sui servizi professionali, offrendo nuove opportunità per i professionisti ma anche sfide per il mercato del lavoro e la qualità dei servizi;
28. si compiace del fatto che la Commissione abbia riconosciuto la necessità di riflettere circa l'impatto delle nuove tecnologie sui servizi professionali, specialmente nei settori giuridico e contabile, dove le procedure potrebbero essere migliorate; osserva in particolare che occorre prestare grande attenzione ai conseguenti rischi di tale cambiamento trasformativo per i destinatari dei servizi, compresi i consumatori, che non devono essere esclusi dalle nuove tecnologie;
29. sottolinea che verosimilmente le nuove tecnologie non sostituiranno gli esseri umani nelle decisioni di natura etica e morale; sottolinea, a tale proposito, che le norme in materia di organizzazione delle professioni, comprese le norme sulla vigilanza da parte degli organismi pubblici o delle associazioni professionali, potrebbero svolgere un ruolo importante e contribuire a una ripartizione più equa dei benefici della digitalizzazione; osserva che in alcuni settori anche i meccanismi guidati dal mercato, come il riscontro dei consumatori, possono contribuire a migliorare la qualità di un particolare servizio;
30. sottolinea che le regolamentazioni dei servizi professionali devono essere adatte allo scopo e devono essere riesaminate periodicamente per tenere conto delle innovazioni tecniche e della digitalizzazione;
31. invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente informato sugli sviluppi relativi all'osservanza della direttiva 2005/36/CE da parte degli Stati membri;

◦
◦ ◦
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	4.12.2017
Esito della votazione finale	+: 32 -: 2 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Went, Flavio Zanonato

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

32	+
ALDE	Dita Charanzová, Kaja Kallas
ECR	Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt
EFDD	Marco Zullo
PPE	Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij
S&D	Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato
Verts/ALE	Pascal Durand, Igor Šoltés

2	-
EFDD	Jonathan Bullock
ENF	Mylène Troszczynski

2	0
EFDD	Robert Jarosław Iwaszkiewicz
GUE	Dennis de Jong

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti